
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto: SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION PRESSO LA SEDE DI TRENTINO NETWORK S.R.L. SITA IN VIA G. PEDROTTI N. 18 A TRENTO.

Estensione della Proroga tecnica di data 20 novembre 2017 prot. n. 7821 relativa al Contratto dd. 30 Ottobre 2015 Prot. n. 6414 fino al 31 dicembre 2018.

Codice CIG N. 6210252E0F

Premesso che

- con contratto d'appalto dd. 30 Ottobre 2015 Prot. n. 6414 Trentino Network S.r.l., affidava ad AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Levico Terme, Via Morari n. 1 – 38056 – C.F. e P.IVA n. 02007550227 il Servizio di portineria presso la sede di Trentino Network S.r.l. di Via G. Pedrotti n. 18 – 38121 – Trento. L
- la durata del contratto di cui al punto precedente era stabilita in mesi 24 (ventiquattro) dalla data di sottoscrizione e quindi con scadenza ultima il 29 settembre 2017.
- Il corrispettivo mensile, comprensivo della ripartizione della quota relativa agli oneri della sicurezza di natura interferenziale è pari ad € 4.243,79.= (quattromiladuecentoquarantatre/79) al netto degli oneri fiscali come per legge.

Visto che L'Agenda per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Appalti ha pubblicato in data 03 Gennaio 2017 Prot. n. S171/2016/2935/3.5/1880-16 la procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016, per la conclusione di una convenzione per l'erogazione di servizi di vigilanza attiva e passiva in immobili collocati in provincia autonoma di Trento, ad uso vario (uso ufficio, uso sanitario e socio-sanitario, uso sportivo, ecc.), appartenenti ai soggetti ed enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, suddivisa in undici lotti.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.l. nr. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che gli strumenti attualmente attivi in Consip sono le Convenzioni ed il Mercato Elettronico (Me-Pa);

Visto, per quanto riguarda le Convenzioni, il richiamato art. 26 co. 3 della l. 488/1993, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

Visto, in relazione al Mercato Elettronico, l'art. 1 co. 450 della legge nr. 296/2006, secondo cui *“ dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”*;

Considerato che il comma 455 dell'art. 1 della l. 296/2006 permette alle Regioni, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, di costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 37 del D.Lgs. 50/2016), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Atteso che la Provincia Autonoma di Trento si è attivata in tal senso, istituendo la piattaforma “Mercurio”, in cui sono presenti sia alcune Convenzioni che un Mercato Elettronico provinciale (Me-Pat); attraverso il mercato elettronico è possibile anche esperire gare telematiche;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11.07.2013 e la successiva circolare esplicativa n. 455572 dd. 21.08.2013, con le quali:

- si è reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite Mercurio, con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
- si è esonerato l'operatore dall'utilizzo di Consip, qualora il bene o servizio ricercato sia presente in Mercurio;
- si è previsto che, in caso di assenza del bene o servizio in Mercurio, sia possibile procedere all'acquisto al di fuori di tale sistema, purché l'acquisto sia effettuato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip S.p.a.;

Considerato che Trentino Network S.r.l., quale Ente Strumentale della Provincia Autonoma di Trento, è vincolata all'acquisizione di beni e servizi tramite adesione alle convenzioni

stipulate da APAC e in caso di assenza all'utilizzo del MEPAT (mercato elettronico della pubblica amministrazione della provincia autonoma di Trento, con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate e si è già attivata per l'aderire alla convenzione di cui al punto precedente;

Vista l'imminente scadenza del termine del contratto di data 30 ottobre 2015 prot. n. 6414 (29 settembre 2017) e considerato che alla data di scadenza del contratto risultava essere ancora in corso la procedura di gara espletata da APAC per la conclusione di una convenzione per l'erogazione di servizi di vigilanza attiva e passiva in immobili collocati in provincia autonoma di Trento, ad uso vario (uso ufficio, uso sanitario e socio-sanitario, uso sportivo, ecc.), appartenenti ai soggetti ed enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, suddivisa in undici lotti. Trentino Network S.r.l. con nota di data 20 novembre 2017 prot. n. 7821 ha dato corso alla c.d. "proroga tecnica" con l'attuale gestore del servizio, per il tempo strettamente necessario ad espletare la procedura di affidamento e tutte le formalità necessarie all'adesione alla convenzione APAC, al fine di ovviare alla necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente; Tale termine è stato stimato in mesi 7 (sette) e quindi con scadenza al 30 Aprile 2018.

Considerato che ad oggi, risulta ancora non conclusa la procedura di gara espletata da APAC per la conclusione di una convenzione per l'erogazione di servizi di vigilanza attiva e passiva in immobili collocati in provincia autonoma di Trento, ad uso vario (uso ufficio, uso sanitario e socio-sanitario, uso sportivo, ecc.), appartenenti ai soggetti ed enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, suddivisa in undici lotti;

Atteso che Trentino Network S.r.l. con MDS 145/2018 dd. 26 Aprile 2018 ha certificato la necessità di estendere detta proroga tecnica di data 20 novembre 2017 prot. n. 7821 relativa al contratto dd. 30 Ottobre 2015 Prot. n. 6414 per ulteriori 8 (otto) mesi e quindi dal 01 maggio 2018 al 31 Dicembre 2018 termine valutato congruo per la conclusione della procedura di gara APAC e strettamente necessario ad espletare tutte le formalità necessarie per l'adesione alla nuova convenzione e all'attivazione del servizio.

Valutato che il valore presunto della spesa per l'estensione del servizio de quo ammonta a massimi Euro € **33.950,32.= (trentatremilanovecentocinquanta/32)**, al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza di natura interferenziale corrispondente ad un corrispettivo mensile, comprensivo della ripartizione della quota relativa agli oneri della sicurezza di natura interferenziale pari da € **4.243,79.= (quattromiladuecentoquarantatre/79)**.

Verificato che proprio in funzione dell'attivazione dell'adesione alla Convenzione APAC e vista l'incertezza dei termini di attivazione del servizio, a parziale modifica dell'art. 29 del contratto dd. 30 Ottobre 2015 Prot. n. 6414, Trentino Network ha introdotto con la proroga tecnica di data 20 novembre 2017 Prot. n. 7821 la facoltà di recesso in favore di Trentino Network S.r.l. in qualsiasi momento se ed in quanto prima della scadenza naturale del

contratto stesso sia stato completato tutto l'iter definitivo di Adesione alla Convenzione con l'attivazione del servizio di portierato.

La facoltà di recesso dovrà essere esercitata dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno giorni 8 (otto). In caso di recesso da parte di Trentino Network S.r.l., alla COOPERATIVA AURORA – cooperativa sociale non competerà altro diritto che quello al pagamento del servizio fino a quel momento realizzato e approvato da Trentino Network S.r.l. a seguito della verifica di conformità.

Considerato che il servizio in analisi è stato svolto dall'attuale fornitore nel rispetto delle disposizioni del relativo contratto, secondo le regole di correttezza e di buona fede;

Preso Atto che l'operatore economico, per le vie brevi si è dichiarato disponibile ad applicare gli stessi termini e condizioni dei precedenti contratti, al fine di garantire la continuità del servizio in attesa del completamento della nuova procedura di gara avviata;

Visti i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario di buon andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost. e ripreso all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016), che impongono alla P.A. e Enti Strumentali il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi, anche in ossequio al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Ritenuto in coerenza con quanto sopra esposto, di stipulare un contratto alle stesse condizioni economiche e tecniche indicate nel contratto sopra elencato, per il tempo strettamente necessario per il completamento della nuova procedura di gara;

Valutato congruo stabilire un termine contrattuale massimo fino al 31 dicembre 2018, anche considerando eventuali complicazioni procedurali, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in qualsiasi momento dal contratto, se ed in quanto prima della scadenza naturale del contratto stesso sia stato completato tutto l'iter definitivo di affidamento della gara in corso presso APAC, con preavviso di 8 giorni, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa dalla Cooperativa Aurora, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. a seguito di aggiudicazione della procedura di gara avviata da APAC.

Considerato che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multissentenza sez.V del 8.7.2008 n. 3391; sentenza sez. V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580) che l'ANAC (deliberazione n. 1 del 29.1.2014; comunicato del 4.11.2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all'istituto della cd. "proroga tecnica" del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa;

Dato Atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga cd. tecnica del contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG: 6210252E0F) come da risposta fornita dall'ANAC, nella sezione FAQ– Tracciabilità dei flussi finanziari - A42 che si riporta nel prosieguo: “non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;

Richiamati:

- la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e relativo regolamento d'attuazione: Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*.

- la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 - *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;*

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

- il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 *decreto correttivo al codice dei contratti;*

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- le norme del codice civile;

- gli atti citati in premessa;

Il Presidente

D E T E R M I N A

1. di approvare e autorizzare l'estensione della **Proroga tecnica di data 20 novembre 2017 prot. n. 7821 relativa al Contratto dd. 30 Ottobre 2015 Prot. n. 6414** per il tempo strettamente necessario per la conclusione, da parte di APAC, della convenzione per l'erogazione di servizi di vigilanza attiva e passiva in immobili collocati in provincia autonoma di Trento, ad uso vario (uso ufficio, uso sanitario e socio-sanitario, uso sportivo, ecc.), appartenenti ai soggetti ed enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, suddivisa in undici lotti e per l'espletamento di tutte le formalità necessarie per l'adesione alla convenzione stessa, quantificato in mesi 8 (otto) dalla scadenza della proroga tecnica e quindi fino al 31 dicembre 2018.
2. Di stabile che l'estensione alla proroga tecnica di data 20 novembre 2017 prot. n. 7821 relativa al Contratto dd. 30 Ottobre 2015 Prot. n. 6414, da formalizzare attraverso la trasmissione via PEC di una comunicazione da controfirmare per accettazione, è approvata fino al 31 Dicembre 2018, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in favore di Trentino Network S.r.l., con preavviso di 8 giorni, naturali e consecutivi, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa della COOPERATIVA AURORA anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ. a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara avviata da APAC, per un importo massimo complessivo pari ad Euro **€ 33.950,32.= (trentatremilanovecentocinquanta/32)**, al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza di natura interferenziale corrispondente ad un corrispettivo mensile, comprensivo della ripartizione della quota relativa agli oneri della sicurezza di natura interferenziale pari da **€ 4.243,79.= (quattromiladuecentoquarantatré/79)**.
3. di stabilire che per tutto quanto non espressamente previsto nella comunicazione di estensione di proroga rimane valido, fisso ed invariato quanto stabilito nel **Contratto dd. 30 Ottobre 2015 Prot. n. 6414** e nella **Proroga tecnica di data 20 novembre 2017 prot. n. 7821**.
4. di autorizzare l'impegno di spesa massimo pari ad **€ 33.950,32.= (trentatremilanovecentocinquanta/32)**, al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza di natura interferenziale corrispondente ad un corrispettivo mensile, comprensivo della ripartizione della quota relativa agli oneri della sicurezza di natura interferenziale pari da **€ 4.243,79.= (quattromiladuecentoquarantatré/79)**
5. di dare atto che l'affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (**CIG. 6210252E0F** secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136, obbligandosi a comunicare al Trentino Network s.r.l. entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

6. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Società Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

TRENTINO NETWORK S.r.l.

Il Presidente

Dott. Alessandro Zorer

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Società. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa

AIZ/AM/mg-5.1-2018/79